

Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfettario, prevede che *«al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi»* l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell'aliquota del 15%. Con la [risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024](#), l'Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all'interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l'aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall'origine dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l'aliquota “**start-up**” non trova applicazione in caso di adesione al regime **forfettario** “*in corsa*”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando *ab origine* il regime forfettario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “*entrano*” nel regime forfettario continuando a svolgere la medesima attività **non possono beneficiare dell'aliquota**

agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d'imposta ($n+1$), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

[Link al testo della risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024](#), con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplicato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell'aliquota *super* agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l'aliquota del 5% (forfettario *start-up*) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l'applicazione del regime agevolato per le *start-up* si devono possedere i requisiti fin dall'origine, ossia all'atto dell'apertura della partita IVA, a nulla rilevando l'ottenimento degli stessi nell'arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)